

IL Preposto

L'**art.37, comma 7**, sancisce che: "I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione".

La inosservanza a tale prescrizione viene sanzionata a carico del Datore di lavoro con l'**arresto da 4 a 8 mesi o con l'ammenda da € 1500 a €6000**.

Quanto stabilito dall'art.37 sta a significare che al Preposto è stata riservata una formazione diversa da quella designata per i lavoratori "normali".

Obblighi

Gli obblighi dei preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, sono stabiliti dall'**art.19, D.Lgs 81/08** per cui devono:

"a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

Prima che entrasse in vigore il D.Lgs 81/08 era soprattutto il datore di lavoro che ai sensi dell'art.4, D.P.R.. 547/55 doveva "vigilare" sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori.... (omissis)

Con il D.Lgs 81/08 l'unico a rimanere "impigliato" nella rete del legislatore è rimasto il Preposto che ai sensi dell'**art.19, comma 1, lettera a)**, deve "sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle

disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti". La inosservanza a tale prescrizione viene sanzionata a carico del Preposto con **l'arresto da 1 a 3 mesi o con l'ammenda da € 500 a € 3000.**

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

La inosservanza a tale prescrizione viene sanzionata a carico del Preposto con **l'arresto fino a 1 mese o con l'ammenda da € 300 a € 900.**

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; La inosservanza a tale prescrizione viene sanzionata a carico del Preposto con **l'arresto fino a 1 mese o con l'ammenda da € 300 a € 900.**

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; La inosservanza a tale prescrizione viene sanzionata a carico del Preposto con **l'arresto fino a 1 mese o con l'ammenda da € 300 a € 900.**

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; La inosservanza a tale prescrizione viene sanzionata a carico del Preposto con **l'arresto da 1 a 3 mesi o con l'ammenda da € 500 a € 3000.**

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

Tale "**segnalazione**" di solito viene fatta verbalmente atteso i rapporti che intercorrono tra il Preposto , il datore di lavoro e il

dirigente, però a mio parere, è opportuno che tale " segnalazione" avvenga anche con raccomandata a mano da consegnare al datore di lavoro o al dirigente al fine di avere, in caso di infortunio mortale, un documento dal quale il Magistrato possa evincere la mancata responsabilità nell'infortunio da parte del Preposto, perché come dicevano i latini " verba volant scripta manent " La inosservanza a tale prescrizione viene sanzionata a carico del Preposto con l'**arresto da 1 a 3 mesi o con l'ammenda da € 500 a € 3000.**

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. Tale inosservanza è punita con una sanzione amministrativa a carico del Preposto da **€ 300 a € 900.**

Concludendo possiamo affermare che il legislatore anche se nella sostanza non ha stravolto quanto già affermato dalla precedente normativa , ha dato però un "ritocco" alla figura del Preposto confermando il principio per cui tale figura , così come sostenuto dalla Cassazione, ***deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro"***

(Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti).